
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Processo tributario, impugnazione di cartella di pagamento per somme dovute a seguito di avviso di accertamento notificato e non impugnato

Va confermato che in materia di definizione agevolata prevista dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l'impugnazione di una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell'intimazione al versamento della somma dovuta in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 16.7.2014, n. 16222

...omissis...

1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 16, dovendosi ritenere invece ricompresa nella nozione di "lite pendente", ivi richiamata, anche la lite avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, ove detti atti non rappresentino mere attività di riscossione e liquidazione di somme predeterminate.

Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63, dovendo invece ritenersi che la procura speciale, finalizzata alla rappresentanza del contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997, debba essere conferita a soggetto che, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 (norma dettata per la difesa tecnica del contribuente nel processo tributario), sia anche fornito di competenza tecnica nella materia fiscale, nonché del D. Lgs. n. 218 del 1997, art. 7, dovendo ritenersi che un accertamento con adesione sottoscritto da un procuratore del contribuente, non abilitato nei sensi sopra indicati, sia invalido.

Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, anche in relazione all'art. 53 dello stesso decreto, e dell'art. 112 c.p.c., in punto di riforma, in appello, della statuizione sulle spese, avendo i giudici della C.T.R. condannato i ricorrenti al loro pagamento in favore dell'Ufficio appellato, che non aveva proposto appello incidentale ovvero motivo specifico di impugnazione della sentenza di primo grado.

2. La prima censura è infondata.

Giova rammentare, da ultimo, quanto affermato da questa Corte (Cass. 27163/2013): "In materia di definizione agevolata prevista dalla L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non può ritenersi lite fiscale pendente la controversia introdotta con l'impugnazione di una cartella di pagamento recante le somme dovute a seguito di un avviso di accertamento notificato e non impugnato, trattandosi di atto che si esaurisce nell'intimazione al versamento della somma dovuta in base ad una pretesa fiscale ormai definitiva e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo".

3. Anche la seconda censura non è fondata.

Recita il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 63, primi due commi, nel testo vigente (dal 1 gennaio 2001) *ratione temporis*: "Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel comma 4. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal comma 3 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. ...".

Nel 2005 il legislatore ha modificato il disposto normativo, estendendo la facoltà di autenticazione della sottoscrizione anche "ai soggetti indicati nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 4, comma 1, lett. e), f) ed i)", vale a dire "e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di

terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo- contabili; f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività; ...i) i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio".

Già questa Corte (Cass. 12154/1993) aveva precisato che "per il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63, dettato con riferimento alla materia dei tributi erariali diretti, ma di applicazione generale nel settore del diritto tributario, l'attività extraprocessuale di rappresentanza e di assistenza del contribuente davanti agli uffici finanziari è liberamente esercitabile, senza necessità di una qualificazione professionale, in guisa che deve ammettersi la normale retribuibilità dell'attività anzidetta prestata per incarico del contribuente, indipendentemente dalla iscrizione in un albo professionale".

In effetti, per la fase stragiudiziale del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, non è richiesta una specifica competenza in ambito tributario.

Non è dunque consentita l'interpretazione restrittiva suggerita dal contribuente, volta a richiedere, per il delegato del contribuente che eserciti la facoltà, nell'accertamento con adesione, di autenticare la firma del delegante, anche l'iscrizione agli specifici albi professionali previsti dal D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, per l'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.

Il legislatore, quando è intervenuto nel 2005 sul disposto dell'art. 63, non ha neppure inserito tale collegamento con il D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 12.

Peraltro, tale ultima norma, nel testo vigente *ratione temporis*, abilitava all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, "se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali", nonché, sempre "se iscritti nei relativi albi professionali", "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, in attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia" ed "i soggetti indicati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63, comma 3, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG...".

Non si comprende poi per quale ragione il potere di autenticazione della firma del delegante dovrebbe essere limitato agli esperti del settore tributario.

4. Anche il terzo motivo è infondato.

Risulta dalla sentenza che l'Agenzia delle Entrate si era costituita in data "7/07/2006", chiedendo "conferma della sentenza emessa per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento e condanna alle spese per entrambi i gradi del giudizio", con ciò proponendo dunque appello incidentale in punto spese, non essendo necessarie all'uopo "formule sacramentali", essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione (Cass. 2752/2012; Cass. 15501/2010). Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
